

# Integrazione dei migranti: un Islam plurale per l'Europa

(Rielaborazione dei marcatori ordinamentali della nozione di “culto” e di “confessione religiosa” nella prospettiva dell'U. E.).

*Premessa 1. I Culti nella legislazione napoleonica. 2. La rivoluzione liberale: dai culti alle confessioni religiose. 3. Dalla valorizzazione delle formazioni sociali al ritorno dei Concordati 4. L'elaborazione della nozione di comunità religiosa nei paesi dell'Est Europa. 5) L'affermazione della libertà: le Carte internazionali e il costituzionalismo moderno di fronte al pluralismo religioso. 6. Gli Stati d'Europa e i sistemi di relazione: Stato, confessioni religiose, comunità religiose. 7. Laicità, pluralismo e tolleranza: verso una nozione condivisa di confessione religiosa nella U. E.*

## **Premessa.**

Questo intervento, utilizza l'analisi del concetto di “confessione religiosa”, inteso come uno dei marcatori ordinamentali dei sistemi giuridici europei, per ricostruire il percorso d'inclusione sociale dei diversi culti e trarne utili indicazioni per garantire oggi e per il futuro nello spazio europeo la libertà religiosa e di coscienza, utilizzando la laicità e la tolleranza come strumenti di *governance*<sup>1</sup>. La sempre maggiore secolarizzazione e la crescita della quota percentuale di cittadini non appartenenti ad alcun culto e soprattutto di quelli non praticanti alcun rito religioso, costituiscono la maggioranza di coloro che vivono nell'area europea, soprattutto dopo l'unificazione del continente avviata dall'Europa dei 27. Attenua questa tendenza l'effetto congiunto dell'emigrazione e dei processi di globalizzazione che hanno prodotto una crescita dei residenti che praticano un culto, sia pure in quadro di accentuata differenziazione e frammentazione dell'appartenenza religiosa<sup>2</sup>. Tuttavia il considerare gli immigrati che si riconoscono in una determinata area culturale alla pratica del culto tradizionale del paese di provenienza fornisce un'immagine distorta della realtà, soprattutto quando si fa riferimento all'Islam<sup>3</sup> ed è pertanto fuorviante stabilire un'equazione tra appartenenza all'area sociologica e pratica del culto, con il risultato di attribuire eccessivo peso ai problemi religiosi della popolazione rispetto ad altre problematiche di carattere identitario o sociale<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Cimbalo G., *L'incidenza del diritto dell'Unione europea sul diritto ecclesiastico. Un "Diritto Ecclesiastico della Comunità europea in L'incidenza del diritto dell'Unione europea sullo studio delle discipline giuridiche nel cinquantesimo della firma del Trattato di Roma*, Atti del Congresso, organizzato per celebrare il cinquantenario dell'Unione Europea e dei Trattati di Roma. Bologna. 16 marzo 2007, 213 – 239, 2008.

<sup>2</sup> Diotallevi L., *Il paradosso della secolarizzazione italiana*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2001; Rémond R., *La secolarizzazione. Religione e società nell'Europa contemporanea*, Laterza, Bari 2003.

<sup>3</sup> Sulla totalità dei migranti di area culturale islamica la percentuale di frequentatori delle moschee è molto bassa e non solo per la carenza di luoghi di culto ma anche perché come in tutte le società migranti il trasferimento in un diverso contesto socioculturale tende ad allentare i legami con le tradizioni e con il culto d'origine. Non dobbiamo altresì dimenticare che spesso si tratta di trasferimenti da contesti rurali in comunità fortemente urbanizzate che proprio in ragione della diversa struttura sociale accentuano i processi di laicizzazione. Lano A. *L'Islam d'Italia*, edizioni paoline Brescia 2005; Gritti R., Allam M., *Islam, Italia*, Guerini e Associati, Maggio 2001.

Caratteri diversi assume il fenomeno nelle comunità di migranti di area sociologica islamica provenienti dall'Est Europa dove il forte processo di laicizzazione verificatosi nei contesti sociali di origine accentuano i processi di distacco dalle pratiche culturali e sono alla base dell'assenza di organizzazioni di culto che rivendicano le tradizionali pratiche religiose di origine in quanto l'appartenenza religiosa viene vissuta come pratica individuale piuttosto che collettiva, lasciando alla comunità la dimensione della pratica delle tradizioni e dei comportamenti identitari. Vickers M., Pettifer J., *The Albanian question: reshaping the Balkans*, I. B. Tauris & Company, London, 2005; Vickers M., *The Albanians: A Modern History*, I. B. Tauris & Company, London, 2008.

<sup>4</sup> N. Colaianni, *Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale*, Bologna, 2006, p. 9. Secondo l'Autore, «è un fatto che nella società multiculturale la libertà religiosa si riposiziona come libertà culturale, da diritto civile della prima generazione – anzi, storicamente il diritto civile primogenito

Ciò non significa che si debbano sottovalutare le appartenenze alle aree sociologico culturali che assumono tra gli elementi qualificanti l'appartenenza religiosa, poiché queste afferenze si riflettono sui costumi, il regime alimentare, le festività, la vita di relazione, soprattutto ma non solo all'interno delle comunità etniche che si formano nell'emigrazione. Il loro mancato rispetto crea separatezza e, alimentando il disagio sociale, risulta essere di grave ostacolo all'assimilazione e alle politiche di integrazione culturale e sociale. Così il conflitto si traveste in "problema religioso" e si creano le condizioni per una conflittualità diffusa in questo campo, scegliendo come bersaglio i culti tradizionali delle popolazioni autoctone: a questo scontro gli ordinamenti hanno non poche difficoltà a dare una positiva soluzione, immemori di aver elaborato in un passato nemmeno tanto lontano strumenti efficaci per risolvere questo tipo di conflitti, contribuendo così ad accrescere la coesione sociale e a diffondere i valori di tolleranza e laicità oggi prevalenti in Europa<sup>5</sup>. Il principale strumento utilizzato è stato quello giuridico, grazie a una continua e progressiva elaborazione del termine con il quale indicare il fenomeno associativo religioso la cui importanza a livello istituzionale cresceva con la rilevanza assunta nella società liberale dai gruppi e dalle associazioni rispetto all'individuo<sup>6</sup>.

Questa riflessione si propone di ricostruire l'evoluzione dei diversi ordinamenti per dare un nome all'attività religiosa organizzata, sottolineandone le significative differenze poiché esso costituisce uno di quegli elementi che la scienza della comparazione definisce come "marcatore ordinamentale". La sua individuazione consente perciò di meglio operare per avvicinare le legislazioni dei diversi paesi del continente nella direzione di una comune gestione degli istituti di tutela della libertà religiosa e di coscienza<sup>7</sup>.

### **1. I Culti nella legislazione napoleonica.**

L'impostazione moderna delle relazioni tra lo Stato e le organizzazioni religiose deve molto alla politica napoleonica di relazioni con i culti che individuò nella preventiva contrattazione lo strumento attraverso il quale regolare tali rapporti<sup>8</sup>. Dopo la firma del Concordato del 1801

---

dopo la Riforma protestante secondo Francesco Ruffini, la libertà originaria secondo Georg Jellinek – si trasforma in diritto culturale, di ultima generazione. Non è più un diritto già affermato, scontato, pacifico, ancorché circoscritto, è un diritto in espansione, ancora in cerca di piena garanzia e di riconoscimento pubblico». Ed infatti, «le religioni affollano l'agorà politica con le loro diverse visioni del mondo, ne diventano componenti culturali, si atteggiavano a *moral* o *cultural entrepreneurs* con una propria identità da salvaguardare e promuovere. I luoghi di culto vuotati dalla secolarizzazione le spingono a cercar posto nei luoghi pubblici, ad accentuare, piuttosto che la credenza, l'appartenenza. E' l'appartenenza, che ha riflessi sociali a livello identitario, a fare la differenza. E la globalizzazione, d'altro canto, si fa carico di rendere evidenti in tutti i paesi occidentali le diversità religiose e culturali».

<sup>5</sup> Basti pensare alla risposta che molti Stati d'Europa hanno dato nella prima metà del secolo XVIII al movimento del "Risveglio" che produsse nei paesi a maggioranza protestante la frammentazione estrema delle Chiese della Riforma, ponendo le basi di quel "mercato differenziato del religioso" trasferitosi poi nel Nord America<sup>5</sup>. Ciò fu possibile riflettendo sulla nozione stessa di religione e a riguardo ogni ordinamento scelse una propria soluzione, coerente con la storia del territorio, le tradizioni, la composizione sociologica e religiosa delle popolazioni, l'alternarsi dei mutamenti nelle istituzioni politiche, tanto che a riguardo oggi ogni ordinamento si è dato una differente regolamentazione del fenomeno religioso e delle relazioni con esso. Leonard E. G., *Storia del protestantesimo*, Vol 2 e 3.1., ed. Il Saggiatore, Milano 1971; Lortz J. Iserloh E., *Storia della Riforma*, Bologna, 1974; Delumeau J., *La Riforma. Origini e affermazioni*, Milano. 1975.

<sup>6</sup> Per tutti: Rescigno P., *Persona e comunità*, vol 3, Cedam Padova, 1999, *passim*.

<sup>7</sup> L. Pegoraro – A. Rinella, *Diritto pubblico comparato. Profili metodologici*, Padova, 2007; R. Sacco, *Antropologia giuridica*, Bologna, 2007, p. 205; ID., *Sistemi giuridici comparati*, Torino, 2002.

<sup>8</sup> La convenienza dello Stato a contrattare la regolamentazione dei rapporti con le confessioni religiose è del tutto evidente se si pensa a quanto esse possono offrire in materia di controllo sociale e delle coscienze, contribuendo a guadagnare la fedeltà dei cittadini alle istituzioni. Per tutti: Bellini P., *La coscienza del principe. Prospettazione ideologica e realtà politica delle interposizioni prelatizie nel governo della cosa pubblica*, Giappichelli. Torino 2000.

Napoleone provvide infatti alla pubblicazione degli Articoli organici, leggi unilaterali dello Stato intese a regolare l'esercizio del culto cattolico che costituirono la "lettura" da parte dello Stato del testo sottoscritto<sup>9</sup>. A queste seguirono ben presto gli Articoli organici per il culto protestante<sup>10</sup> e più tardi quelle per il culto ebraico<sup>11</sup>. Precedettero questi provvedimenti la negoziazione del Concordato con la Chiesa cattolica e incontri tra le gerarchie delle Chiese protestanti e funzionari dello Stato, in occasione dei quali queste, divenute numericamente e politicamente importanti nei vasti territori dell'Impero, ebbero modo di far sentire il peso delle loro esigenze e dei loro bisogni, tanto che i testi legislativi adottati costituiscono solo in parte una trasposizione degli accordi concordatari per quel che riguarda i cattolici e tengono conto delle specifiche esigenze di culto di queste Chiese e comunità religiose

Così forte era l'interesse dello Stato di negoziare preventivamente i provvedimenti che intendeva emanare con una rappresentanza del culto che, là dove questa non esisteva, come nel caso degli ebrei, si provvide a crearla. Fu infatti l'autorità statale a convocare nel 1806 a Parigi nel 1807 il Gran Sinedrio al quale parteciparono non solo i prominenti delle comunità ebraiche presenti nei territori dell'impero, ma anche personalità religiose e esponenti delle comunità di altri Stati, richiamati dall'eccezionalità dell'evento. Potette così essere convocato l'anno successivo il Gran Sinedrio. La convocazione di questa assise segnò la prima vera rottura della struttura del ghetto, scelta questa che se per un verso intaccò l'omogeneità culturale delle comunità ebraiche, nel tentativo di integrarle nella vita sociale dello Stato ospitante, per altro verso esaltò l'aspetto culturale delle aggregazioni nazionali, cercando d'impostare in un modo nuovo e paritario con il trattamento accordato agli altri culti il rapporto dello Stato con l'ebraismo<sup>12</sup>.

Veniva realizzato in tal modo un sistema di contestuale strutturazione giuridica civile di tutti i culti e prendeva forma quel sistema che per oltre cinquant'anni regolerà i rapporti tra Stato e confessioni religiose in numerosi paesi europei, malgrado la restaurazione e le complesse vicende politiche

---

<sup>9</sup> *Loi n. 344, relative à l'organisation des cultes*, 18 germinale, anno X, "Bulletin de lois de la République", Paris, anno XI, n. 172. Le norme concordatarie vengono unilateralmente rilette, interpretate e applicate, tanto da suscitare le più vive proteste di Pio VII che vide in questo modo di procedere uno strumento attraverso il quale violare nella sostanza i patti sottoscritti. Dal punto di vista formale, tuttavia, la procedura giuridica adottata teneva conto della richiesta della Chiesa cattolica di considerare lo strumento concordatario un negozio proprio del diritto internazionale ma che proprio per questo motivo e ribadire la sovranità dello Stato, necessitava di una legge statale di recepimento dell'accordo la quale non poteva che essere emanata nel rispetto pieno dell'autonomia dello Stato.

<sup>10</sup> Gli Articoli Organici per i culti protestanti vennero emanati il 28 germinale dell'anno X della rivoluzione francese. Nella primo titolo del provvedimento si dettavano le disposizioni generali per tutte le "comunioni" protestanti; nel titolo secondo quelle relative la Chiesa Riformata; il titolo terzo è dedicato all'organizzazione della Chiesa della Confessione Augustana. Per il testo vedi: <http://www.roi-president.com/bio/bio-fait-concordat+de+1801.html>

<sup>11</sup> Una legislazione simile sotto il profilo dell'assoggettamento alla legislazione statale della vita interna del culto veniva emanata per la religione ebraica, dopo la convocazione del Gran Sinedrio a Parigi con decreto imperiale del 30 maggio 1806. A conclusione dei lavori del Gran Sinedrio venne pubblicato un primo decreto il 2 marzo 1807 con il quale si recepissero le decisioni adottate in materia dottrinale e un secondo con il quale si imponeva agli ebrei di prendere cognome ai fini di facilitare il loro reclutamento nell'esercito e assimilarli così agli altri cittadini. Un terzo decreto adottato il 17 marzo 1808 - integrato da altre decisioni del 17 giugno, il 19 ottobre e l'11 dicembre 1807 - strutturò a base territoriale l'organizzazione religiosa israelita. Sul punto vedi: Lavisse E. & Rambaud A., *Histoire générale*, Paris, 1898, vol VIII, 269-272.

<sup>12</sup> Con la riorganizzazione del culto fu creato nel 1808 un Concistoro centrale a Parigi e dei concistori dipartimentali. Questa riorganizzazione non teneva conto delle tradizioni del culto ebraico e pertanto le comunità restarono in vita, malgrado che il governo riconoscesse come interlocutori esclusivamente i concistori. Sul punto: Messner F., Prélôt P., Woehrling J.-M., *Traité sw droit français des religions*, Parigi, 2003, 93 ss.

In quella occasione l'ebraismo della diaspora si rese conto per la prima volta di quanto numerose fossero le comunità e di quanto esse avessero accumulato in capacità economiche e in influenza a livello sociale.

dell'Europa continentale. Sul piano più generale il modello napoleonico costituirà il punto di riferimento per le moderne regolamentazioni di questa materia<sup>13</sup>.

Se uno degli elementi portanti del sistema era certamente costituito dalla scelta della contrattazione pre-legislativa come metodo, in un'epoca in cui la tendenza a riconoscere la supremazia assoluta del Parlamento e della legge era molto forte, l'altro era certamente quello di riconoscere l'autonomia interna dei culti e la loro dimensione pubblica. Spettava a ogni culto decidere della sua struttura interna, utilizzando i criteri dei moderni codici civili in materia di autonomia dei soggetti giuridici i quali potevano così veder riconosciuto il potere di auto organizzazione e la capacità di agire come persona giuridica nel mercato del diritto. Riconoscimento quindi del diritto di proprietà e di tutti i diritti reali, ma riconoscimento anche dello spazio pubblico del culto, ed effetti in materia, ad esempio, di edifici di culto, in ragione della funzione sociale e pubblica della religione<sup>14</sup>.

Questa impostazione delle relazioni con i culti apparve molto conveniente agli Stati nati dopo il Congresso di Vienna, tanto che non solo non revocarono nella gran maggioranza dei casi la confisca dei beni ecclesiastici attuata in epoca napoleonica, ma mantennero in vigore la legislazione emanata durante tale periodo napoleonico ma ne accentuarono l'impostazione giurisdizionalista<sup>15</sup>.

## **2. La rivoluzione liberale: dai culti alle confessioni religiose.**

La rivoluzione liberale della prima metà dell'800 porta con sé l'abbandono, in molti paesi europei della religione di Stato. Mentre la riflessione giuridica e dottrinale all'interno dell'ordinamento francese porterà gradualmente all'elaborazione del regime di separazione culminato nella legge del 1905<sup>16</sup> nell'immediato le conseguenze del dibattito apertosi sono particolarmente rilevanti nell'ordinamento olandese che nel 1853 approva una legge con la quale si stabilisce, tra l'altro, che il termine *gezindheden* equivalente a quello francese di *culte* viene da allora in poi sostituito in tutta la legislazione vigente da quello di *kerkgenootschap*, equivalente del termine "confessione religiosa"<sup>17</sup>. Non si tratta, evidentemente, di una mera questione terminologica, ma di un mutamento significativo di carattere concettuale con il quale si intende definire giuridicamente in un modo nuovo le organizzazioni a carattere religioso. Il sistema prima esistente di culti riconosciuti ai quali, soltanto, veniva assicurato il finanziamento statale e la protezione della legge viene sostituito da una procedura di presa d'atto dell'esistenza del gruppo confessionale. Pertanto l'ordinamento non riconosce, ma si limita a conoscere l'esistenza di una *kerkgenootschap*<sup>18</sup>. Questa scelta nasce dal profondo dibattito religioso presente nella società olandese dell'epoca, caratterizzata dal "Risveglio" che coinvolgeva le Chiese protestanti, producendo frequenti scissioni e la nascita di nuove

---

<sup>13</sup> Sulla visione delle relazioni tra Stato e culti si veda Portalis F., *Coup d'oeil rapide sur l'Histoire de la législation française en matière religieuse et sur son état à l'époque d'établissement du cult public en 1801* in Portalis G.E.M., *Discours, rapport et travaux inédit sur la Concordat de 1801 (26 Missidor an IX)*, Paris, 1845.

<sup>14</sup> Particolare attenzione viene dedicata dalla legislazione napoleonica alle *fabrique d'église* viste come strutture preposte all'esercizio pubblico del culto da parte dei fedeli, chiamati, in nome dei loro interessi a partecipare alla gestione dell'edificio di culto. In tal modo l'edificio di culto viene visto come una struttura al servizio dei fedeli piuttosto che una proprietà ecclesiastica. Sulle fabbricerie vedi da ultimo: *Le fabbricerie. Diritto, cultura, religione*. Bologna, Bononia University Press, 2007.

<sup>15</sup> Sulla politica ecclesiastica di Metternich vedi le belle pagine di Zanotti A., *Il Concordato austriaco del 1855*, Milano Giuffrè, 1986, 30 ss.

<sup>16</sup> Messner F., Prelot P.-H., Woehrling J.-M., *Traité de droit français des religions*, Paris, 2003; Rambaud T., *Le principe de séparation des cultes et de l'État en droit public comparé. Analyse comparative des régimes français et allemand*, Pref. de J. Morange, Paris, 2004; Governatori Renzoni L., *La separazione tra Stato e chiese in Francia e la tutela degli interessi religiosi*, Milano, 1977.

<sup>17</sup> Cimbalo G., *Federalizzazione dello Stato e rapporti con le confessioni religiose in Belgio*, in *Federalismo e confessioni religiose* (a cura di Giorgio Feliciani), Il Mulino, Bologna, 2000.

<sup>18</sup> Diepenhorst I. A., *De verhouding tusschen Kerk en Staat in Nederland*, Utrecht, s. d., ma 1946, 85 ss.; Cimbalo G., *I rapporti finanziari tra Stato e confessioni religiose nei Paesi Bassi*, Milano, Giuffrè, 1989.

aggregazioni religiose della cui esistenza l'ordinamento non poteva che prendere atto<sup>19</sup>. Questa forte soggettività della nozione di confessione religiosa s'incarna nel vissuto degli appartenenti alle Chiese della riforma e si dimostra capace di rispondere alle esigenze poste dalla nuova diaspora, certamente stimolata da un rapido mutare della trasformazione dei rapporti produttivi e sociali, che arriva a coinvolgere tutto il "mondo protestante" fin nel Nord America. L'ordinamento, di fronte alla trasformazione delle modalità di esercizio del vissuto religioso, al mutare della configurazione organizzativa delle aggregazioni a carattere religioso, ha bisogno d'innovare terminologicamente e giuridicamente il concetto di associazionismo religioso, attingendo all'elaborazione stessa del protestantesimo che individuava nella condivisione di una comune confessione di fede il carattere distintivo di un gruppo religioso<sup>20</sup>.

Gli effetti di questa scelta del legislatore olandese non mancano di farsi sentire negli altri paesi d'Europa. Nel contiguo Regno del Belgio si decide di affrontare il problema del pluralismo religioso attraverso il varo nel 1870 di una legge generale che sistematizza il precedente regime dei successivi riconoscimenti dei culti più diffusi, mantenendo tuttavia il riferimento a una visione particolare di culto. Il legislatore belga equipara i culti alle associazioni filosofiche non confessionali e ritiene di dover adottare il medesimo atteggiamento verso le aggregazioni di persone, siano esse confessionali o non confessionali che si prefiggono come principale attività il compito d'assicurare assistenza morale ed etica alla popolazione. Ai culti che lo richiedono può concedere lo status di culto riconosciuto. Tuttavia un insieme di persone tra loro organizzate, legate da un comune convincimento sull'esistenza di un essere superiore non ha automaticamente tale diritto, ma il gruppo che esteriorizza i propri comportamenti religiosi dotandosi - ad esempio - di un tempio comune nel quale celebrare il culto, di testi di preghiera, che compie insieme degli atti rituali può, a discrezione del legislatore, essere riconosciuto, sul presupposto che la sua attività comune risponde alle necessità della popolazione o di parte di essa. Questo perché la Costituzione belga del 1831, che pure dichiara la separazione tra Stato e culti<sup>21</sup>, fa riferimento alla nozione di culto ponendo l'accento sugli atti esterni e di estrinsecazione di questa appartenenza religiosa<sup>22</sup>.

Sulla base di questi criteri inizialmente lo *status* di culto riconosciuto venne concesso al culto cattolico, a quello protestante e a quello ebraico, che proprio in ragione della loro funzione sociale vennero sostenuti finanziariamente dallo Stato. Successivamente venne concesso il riconoscimento al culto anglicano fino a quando, nel 1870, non venne varata la legge sul riconoscimento dei culti ancora in vigore oggi, sia pure con successive modificazioni e integrazioni<sup>23</sup>. Questa legge sottolinea la funzione pubblica del culto e la sua funzione di servizio sociale: si veda a riprova il regime giuridico attribuito alle Fabrique d'Eglise<sup>24</sup> già dalla legislazione napoleonica, rimasto

---

<sup>19</sup> Leonard E. G., *Storia del protestantesimo. Il declino e la rinascita*, vol. III, 1, Milano, 1971; Kluit M. E., *Het protestante Réveil in Nederland en daarbuiten (1815-1864)*, Amsterdam, 1970; Wagenaar I., *Het "Reveil" en de "Afscheiding"*, Bijdrage tot de Nederlandsche kerkgeschiedenis van de eerste helft del XIX eeuw, Heereveen, 1880; Van Oosterwijk Bruijn W., *Het Réveil in Nederland*, Utrecht, 1889.

<sup>20</sup> *Wet tot regelig van het toezigt op de onderscheidene kerkgenootschappen*. Vastgesteld den 10den en uitgegeven den 15den September 1853, Stb. no. 102). Un ruolo importante a proposito dell'adozione di tale termine venne svolto da Groen Van Prinsterer: Cimbalo G., *I rapporti finanziari tra Stato e confessioni religiose ... cit*, 157.

<sup>21</sup> Sul punto la dottrina si divide tra chi sosteneva la separazione assoluta e chi riteneva che dovesse essere mitigata dalla necessità di tenere insieme le diverse componenti del paese. Sul punto vedi Cimbalo G., *Appartenenza religiosa e credenze "filosofiche" nella revisione costituzionale del sistema di finanziamento dei culti in Belgio*, "Q.D.P.E.", 1/aprile 1995, 131-153 e bibliografia ivi citata.

<sup>22</sup> van Haegendoren G., *Religious an Idiological Accomodation in Belgium*, "Plural Societes" 1987, 18-19; A. wan Welkenhuyzen, *La relation entre l'état et les églises*, Rapport belge au VIII Congrès international de droit compare, Bruxelles, 1970, 594-607.

<sup>23</sup> *Loi 4 mars 1870 sur le temporel du culte*, Moniteur Belge 9 mars 1870

<sup>24</sup> Il termine « *Conseil de Fabrique d'église* » riguarda esclusivamente il culto cattolico e quello ortodosso. Il funzionamento delle Fabriques d'église catholiques venne regolamentato dal *Décret impérial du 30 décembre 1809*, concernant les fabriques églises ed è stato modificato da ultimo il 17 febbraio 2004 da un *Ordonnance* della regione di Bruxelles - capitale per adeguarne le disposizioni all'art. 31 della Costituzione.

immutato, il quale attribuiva ai comuni gli oneri di mantenimento degli edifici adibiti al culto pubblico, prevedendo controlli pubblici sui bilanci di questi organi nei quali è significativa la presenza di laici e funzionari pubblici<sup>25</sup>. I bilanci di gestione degli edifici di culto entrano a far parte, come allegato separato, del bilancio del Comune o della Provincia, a seconda della strutturazione territoriale del culto<sup>26</sup>. La *ratio* della norma è di ritenere l'esercizio del culto un servizio pubblico che va assicurato ai cittadini per facilitarne l'inclusione sociale e come parte dei servizi essenziali forniti da chi governa il territorio e finanziati dalla fiscalità generale<sup>27</sup>.

Gli effetti della rivoluzione liberale si fanno sentire anche nell'impero austro-ungarico che abbandona la tutela esclusiva della religione cattolica, aprendosi a quella dei culti riconosciuti. Pertanto non solo le Chiese legalmente riconosciute hanno diritto all'esercizio pubblico e comune della religione, ad organizzare e gestisce i propri affari interni autonomamente, a mantenere la proprietà e il godimento di istituti, fondazioni e fondi destinati al culto, all'insegnamento e alla beneficenza, ma anche e le società religiose (Religionsgesellschaft), intendendo con questo termine ricomprendere una accezione più ampia di organizzazione confessionale. Le Chiese come le società religiose sono, come ogni società, soggette alle leggi generali dello Stato<sup>28</sup>. Con la Protestantenpatent dell'8 aprile 1861 d'altra parte l'ordinamento aveva esteso la tutela giuridica alle Religionsbekenntnis, ovvero alle confessioni religiose, diverse dalla cattolica, che aprirà la strada a una legislazione coerente con la composizione multireligiosa delle popolazioni dell'Impero<sup>29</sup>.

Questa elaborazione si riflette in tutta l'area d'influenza del diritto tedesco e permane quindi negli ordinamenti di molti Stati nati dalla dissoluzione dell'impero austro ungarico, mentre se ne ritrova in una rielaborazione più raffinata nella Costituzione di Weimar.

### 3. Dalla valorizzazione delle formazioni sociali al ritorno dei Concordati.

Nell'intento di valorizzare il ruolo delle formazioni sociali nella Costituzione di Weimar si fa riferimento sia alle confessioni religiose che alle società religiose<sup>30</sup>. Dopo aver assicurato a tutti i

---

Per il culto ortodosso si veda: *Arrête royal 15 mars 1988 portant l'organisation des conseils de fabrique d'église du culte orthodoxe.*, Moniteur 15 marzo 1988.

Per gli altri culti riconosciuti - protestanti, anglicani e israeliti - la dizione utilizzata è quella di «*Conseil d'administration*». Infatti funzionamento dei conseils des administrations des fabriciennes protestantes è regolato dalla Legge del 1870 sul Temporel du culte prima citata e dall'*Arrêté royal 27 février 1871: Eglises protestantes et israélites*, Moniteur du 24 janvier 1875, poi modificato dall'*Arrêté royal portant organisation des conseils d'administration près les églises protestantes du culte évangélique*, 7 février 1876.

Per quanto riguarda il culto israelitico si veda *Arrête royal 13 oût 1816 contenant de dispositions relatives à l'organisation des synagogues dans les provinces méridionales*, Journal officiel 1821, n. XXVII, 25 modificato da ultimo dall'*Arrêté royal portant organisation des conseils d'administration près les synagogues du culte israélite*, 7 février 1876. Al momento il culto islamico non dispone di strutture comparabili con quelle adottate dagli altri culti.

<sup>25</sup> Vandermoere V. e Dujardin J., *Fabrique d'église*, Burges, La Charte, 1991.

<sup>26</sup> Schepens T., *Praktische handleiding voor de Kerkfabrieken*, Bruges, 1966.

<sup>27</sup> *Federalizzazione dello Stato e rapporti con le confessioni religiose in Belgio, Federalismo e confessioni religiose*, Le confessioni religiose nella prospettiva di una riforma federale dello Stato (Piacenza, 17-18 novembre 1997) a cura di Giorgio Feliciani, Il Mulino, Bologna, 2000, 207

<sup>28</sup> *Die Grund und Freiheitsrechte*, RGBI 142/1867, Artikel 15 "Jede gesetzlich anerkannte Kirche und Religionsgesellschaft hat das Recht der gemeinsamen öffentlichen Religionsübung, ordnet und verwaltet ihre inneren Angelegenheiten selbständig, bleibt im Besitze und Genusse ihrer für Kultus-, Unterrichts- und Wohltätigkeitszwecke bestimmten Anstalten, Stiftungen und Fonds, ist aber, wie jede Gesellschaft, den allgemeinen Staatsgesetzen unterworfen".

<sup>29</sup> Zanotti a., *op.cit.*, 195 ss; Torres Gutiérrez A., *El derecho de libertad de conciencia en Austria*, Madrid, Dykinson, 2006; ID., *Minorías y multiculturalidad in Austria*, Madrid, Dykinson, 2007. Potz R., *Le confessioni religiose e la concezione federale dello Stato. L'esperienza dell'Austria in Federalismo e confessioni religiose... cit.*, 193-203.

<sup>30</sup> Della materia si occupa il capo terzo della Costituzione dedicato appunto a "religione e associazioni religiose. Per il testo della Costituzione di Weimar. Su questa Costituzione vedi: C. Mortati, *Introduzione*

residenti nel Reich e non solo ai cittadini la piena libertà di opinione e di coscienza e il libero esercizio del culto, sia pure nel rispetto delle leggi generali dello Stato (art. 135), la Costituzione, al successivo articolo 136 ribadisce il pieno godimento dei questi diritti, la neutralità dello stato, la libertà in materia esercizio del culto mediante il divieto di ogni costrizione a parteciparvi, il diritto alla riservatezza con il limite di assicurare l'interesse pubblico.

Dopo aver premesso che non vi è una religione di Stato l'art 137 regola le associazioni religiose assicurandone la libertà senza limitazione alcuna, la loro autonomia statutaria e ordinamentale con il solo limite delle leggi generali dello Stato<sup>1</sup>.

La capacità giuridica delle associazioni religiose viene acquistata secondo le disposizioni generali del diritto civile e quelle associazioni che nel diritto anteriore erano considerate di diritto pubblico rimangono tali e conservano tale carattere nel caso di fusioni. Il carattere pubblico delle associazioni religiose si acquisisce su "loro richiesta [...] se esse, in relazione al loro ordinamento e al numero dei propri membri, offrano garanzia di durata". Questo stesso trattamento viene esteso alle associazioni di non credenti organizzate che sono legati da un Weltanschauung comune.

Il riconoscimento della personalità di diritto pubblico consente alle associazioni religiose di "...prelevare imposte sulla base di ruoli, conformemente alle leggi dei Länder. Le disposizioni da questi emanate saranno necessarie per dare esecuzione alle precedenti norme e attuazione ai su menzionati diritti<sup>31</sup>. Inoltre il successivo art. 138 stabilisce che i contributi statali alle associazioni religiose derivanti dalla legge, dal contratto o da altri titoli giuridici speciali sono affrancati mediante leggi dei Länder, con l'osservanza dei principi generali posti dal Reich e vengono nel contempo garantiti la proprietà e gli altri diritti delle associazioni ed unioni religiose sui propri istituti, fondazioni ed altri complessi di beni destinati a scopo di culto, istruzione o beneficenza (Art. 138). La Costituzione assicura infine il diritto al riposo festivo settimanale e l'assistenza religiosa nelle istituzioni chiuse o separate<sup>32</sup>.

---

*alla Costituzione di Weimar*, Firenze 1946; Lanchester F., *Alle origini di Weimar*, Milano 1985; Sculze H., *La repubblica di Weimar*, Bologna 1987; Sordi B., *Tra Weimar e Vienna. Amministrazione pubblica e teoria giuridica nel primo dopoguerra*, Milano 1987; Gozzi G. / Schiera P. (a cura di), *Crisi istituzionale e teoria dello Stato in Germania dopo la prima guerra mondiale*, Bologna 1987; Gozzi G., *Democrazia e diritti, Germania dallo Stato di diritto alla democrazia costituzionale*, Roma 1999; Gusy C., *Die Weimarer Reichsverfassung*, Tübingen 1997; Rusconi G. E. / Winkler H. A., *L'eredità di Weimar*, Roma 1999; Eichenhofer E. (a cura di), *80 Jahre Weimarer Reichsverfassung - Was ist geblieben?*, Tübingen 1999.

<sup>31</sup> Artikel 137. Es besteht keine Staatskirche.

Die Freiheit der Vereinigung zu Religionsgesellschaften wird gewährleistet. Der Zusammenschluß von Religionsgemeinschaften innerhalb des Reichsgebiets unterliegt keinen Beschränkungen.

Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Sie verleiht ihre Ämter ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinde.

Religionsgesellschaften erwerben die Rechtsfähigkeit nach den allgemeinen Vorschriften des bürgerlichen Rechtes.

Die Religionsgesellschaften bleiben Körperschaften des öffentlichen Rechtes soweit sie solche bisher waren. Anderen Religionsgesellschaften sind auf ihren Antrag gleiche Rechte zu gewähren, wenn sie durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer bieten. Schließen sich mehrere derartige öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften zu einem Verbands zusammen, so ist auch dieser Verband eine öffentlich-rechtliche Körperschaft.

Die Religionsgesellschaften, welche Körperschaften des öffentlichen Rechtes sind, sind berechtigt, auf Grund der bürgerlichen Steuerlisten nach Maßgabe der landesrechtlichen Bestimmungen Steuern zu erheben. Den Religionsgesellschaften werden die Vereinigungen gleichgestellt, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer Weltanschauung zur Aufgabe machen.

Soweit die Durchführung dieser Bestimmungen eine weitere Regelung erfordert, liegt diese der

<sup>32</sup> Artikel 139. Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erbauung gesetzlich geschützt.

Artikel 140. Den Angehörigen der Wehrmacht ist die nötige freie Zeit zur Erfüllung ihrer religiösen Pflichten zu gewähren.

La Costituzione tutela dunque le Religionsgesellschaft ovvero le società religiose (si veda il capo III art. 135-141) e Religionsbekenntnis più propriamente le confessioni religiose e ciò avviene nell'ambito di quel generale favore di questa costituzione verso la tutela delle formazioni sociali, impostazione che rappresenta un superamento delle costituzioni liberali del secolo precedente. Questo orientamento diviene del tutto evidente nella tutela del Weltanschauung comune che ritroviamo oggi formalizzato in molte Costituzioni e nella stessa normativa comunitaria<sup>33</sup>.

A fronte di queste aperture l'ascesa al potere del fascismo e del nazismo e di molti regimi autoritari nell'Europa dell'Est nel periodo tra le due guerre coincide con il ritorno dei Concordati, espressione della necessità della confessione cattolica minacciata da ideologie totalizzanti di difendere i propri spazi, ma anche strumento di difesa della religione dominante verso l'invasione delle religioni minoritarie, soprattutto quando queste sono espressione di consistenti gruppi etnici o sociali<sup>34</sup>.

#### **4. L'elaborazione della nozione di comunità religiosa nei paesi dell'Est Europa**

Un diverso percorso nel definire la nozione di confessione religiosa seguono gli ordinamenti dell'Est Europa, nati dal progressivo dissolvimento dei due imperi multietnici e multi religiosi – quello Austro-Ungarico e quello Ottomano. In particolare nel caso di quest'ultimo il precedente riconoscimento degli “Statuti personali” e la frammentazione etnica delle popolazioni, spesso coincidente con quella religiosa, ha fatto sì che i diversi popoli degli Stati nati dal suo progressivo smembramento vedessero le popolazioni di fede islamica e la loro appartenenza culturale come uno degli elementi costitutivi di una struttura di comunità insieme etnica, linguistica, culturale e religiosa. Questa struttura assume la forma giuridica già posseduta all'interno dell'Impero Ottomano dalla Millet, riservata a ortodossi ed ebrei, prova ne sia che nascono strutture etnico-confessionali finalizzate alla progressiva integrazione nel sistema giuridico civile di diritto comune dei segmenti di popolazione appartenenti a tali comunità che vengono così inserite e integrate nella nazione che si va formando. Di frequente al riconoscimento delle autonomie delle diverse strutture civili dei differenti culti si accompagna un regime giuridico di favore alla religione di maggioranza – nella gran parte dei casi quella ortodossa autocefala - alla quale si riconosce il ruolo di religione tradizionale o storica del Paese<sup>35</sup>. L'adozione di questo modello di relazioni con i culti porta con sé l'accettazione del pluralismo confessionale che riceve un riconoscimento giuridico pieno. Lo Stato diviene sempre più spettatore rispetto al dispiegarsi del fenomeno religioso e dell'appartenenza confessionale e si limita a prendere atto del mutare della composizione del mercato religioso e della progressiva trasformazione dei suoi attori, riconoscendo nell'autoqualificazione dei gruppi religiosi l'elemento fondante dell'identità confessionale. In questi paesi - che corrispondono a tutta l'area balcanica - la religione certamente più numerosa dopo quella di maggioranza è la musulmana e

---

Artikel 141. Soweit das Bedürfnis nach Gottesdienst und Seelsorge im Heer, in Krankenhäusern, Strafanstalten oder sonstigen öffentlichen Anstalten besteht sind die Religionsgesellschaften zur Vornahme religiöser Handlungen zuzulassen wobei jeder Zwang fernzuhalten ist.

Art. 139 – La legge garantisce la destinazione della domenica e degli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato al riposo ed all'elevamento spirituale.

Art. 140 – Agli appartenenti alle forze armate deve essere assicurata la libertà dal servizio necessaria per l'adempimento dei loro doveri religiosi.

Art. 141 – Le associazioni religiose sono autorizzate alle prestazioni religiose che si rendano necessarie per il servizio divino e la cura delle anime presso l'esercito, negli ospedali, nelle case di pena ed in altri pubblici istituti, a condizione che vi procedano con esclusione di ogni forma di costrizione.

<sup>33</sup> Cimbalo G., *La laicità come strumento di educazione alla convivenza*, in *Laicità e diritto*, (a cura di S. Canestrari), Bologna 2007, 269-313.

<sup>34</sup> Per il testo dei Concordati di Pio XII: Ciprotti P., A. Talamanca (eds.), *I Concordati di Pio XII (1939-1958). Belgio, Germania, Portogallo, Spagna, Argentina, Bolivia, Colombia, Rep. dominicana, Haiti*, Milano, Giuffrè, 1976

<sup>35</sup> Cimbalo G., *Religione e diritti umani nelle società in transizione dell'Est Europa*, [www.statoecliese.it](http://www.statoecliese.it), febbraio 2009



ogni *milla* islamico si dà propri Statuti, consapevole di vivere in quella che potremmo definire con il termine "Dār al Millet"<sup>36</sup>.

In quest'area - come si è detto - viene riconosciuto storicamente alle comunità islamiche uno *status* simile e speculare a quello che gli ortodossi avevano all'interno dell'Impero Ottomano<sup>37</sup>. Ciò avviene attraverso il conferimento dell'autonomia statutaria alle comunità islamiche<sup>38</sup>, considerate insieme comunità etniche e comunità religiose, dotate di proprie istituzioni e Tribunali. In effetti gli Stati di quest'area, dove sono dominanti le Genti del Libro, sposando una posizione cara all'Islam, hanno fatta propria la differenza tra fede e sottomissione elaborata dall'Islam stesso, consentendo così ai mussulmani di praticare liberamente la propria fede, a condizione di accettare, quali comunità protette, la superiorità politica dello Stato e quindi il concetto di separazione e di laicità

---

<sup>36</sup> Con il passare dei secoli l'Islam ha dovuto prendere atto della possibilità che i mussulmani costituiscano una minoranza all'interno di uno Stato, in una situazione nella quale non è possibile utilizzare la guerra per conquistare l'egemonia. Questa condizione si era già prodotta a Medina dopo la fuga da Mecca ed è, sia pure in uno scenario più complesso, la condizione che si produsse nell'Europa orientale dopo la caduta dell'Impero Ottomano. Viene perciò da chiedersi se oggi non sia necessario pensare e accettare da parte mussulmana l'esistenza di un rapporto contrattuale che lega le autorità civili alle comunità mussulmane, per costruire una Casa delle confessioni religiose che potremmo chiamare "Dār al Millet", ovvero una terra nella quale vige la struttura della Millet, oggi utilizzata dalle comunità mussulmane, in particolare nell'area balcanica, e che consente ad esse di vivere all'interno di comunità protette dal diritto dello Stato e caratterizzate dalla vigenza della propria legge e dei propri costumi. Castro F. - Catalano P. (eds.), *La condition des "autres" dans les systèmes juridiques de la Méditerranée*, Isprom-Publisud, Paris 2004; Donini P. G., *Le minoranze nel Vicino Oriente e nel Maghreb*. Problemi metodologici e questioni generali, Laveglia, Salerno 1985; Fattal A., *Le statut légal des non-musulman en pays d'Islam*, Imprimerie Catholique, Bayrou 1958; Melis N., *Lo statuto giuridico degli ebrei dell'Impero Ottomano*, in Contu M. - Melis N. - Pinna G. (a cura di), *Ebraismo e rapporti con le culture del Mediterraneo nei secoli XVIII-XX*, Giuntina, Firenze, 2003; Noth A., *L'Islam e le minoranze non-islamiche*, in Ende W. - Steinbach U. (a cura di), *L'Islam oggi*, ed. italiana a cura di A. Cilardo, EDB, Bologna 1993, pp. 781-798.

<sup>37</sup> Nell'Islam "Il *Dār al-Islam* si contrappone ai territori abitati dai non mussulmani, dagli infedeli, ossia al *dār al-harb* [...]. Secondo la teoria giuridica islamica classica quest'ultima ingloba i Paesi in cui la legge mussulmana non esercita il suo effetto nell'ambito del culto e della protezione dei mussulmani e dei *dhimm*". Cfr.: G., *Istituzioni del mondo musulmano*, Einaudi, Torino, 25. Nel primo spazio è possibile la presenza di comunità non mussulmane definite *dhimma*: si tratta di un patto di protezione concesso dalla *umma* senza limitazioni di tempo, in cambio del pagamento di una speciale imposta, detta *jizya*. La *Millet* è invece una specifica istituzione nell'ambito del sistema di relazioni con le diverse comunità religiose tipica dell'Impero Ottomano. Mantran R., *Histoire de l'empire Ottoman*, Fayard, Paris, 1989; Asthor E., *Storia economica e sociale del vicino oriente nel Medioevo*, Torino, 1982; Fattal A., *Le statut légal des non-musulmans en pays d'Islam*, Beirut, 1958; Jeffery A., *The Foreign Vocabulary of the Qur'an*, Baroda, 1938, 268-269; Gibb H.A.R., Bowen H., *Islamic Society and the west*, I, II parte, London 1950, 212 ss..

Per chi scrive l'uso del termine *Dār al Millet* indica efficacemente la condizione giuridica di quei territori non mussulmani nei quali sono insediate comunità islamiche, alle quali è consentito dall'ordinamento giuridico civile di vivere secondo i principi islamici. Questa denominazione consente di mettere in evidenza l'esistenza di un territorio, di uno spazio culturale e sociale, occupato da mussulmani, che dispongono di strutture religiose autonome e autogestite, che godono di uno *status* riconosciuto dall'ordinamento dello Stato come cittadini a pieno titolo e beneficiano della possibilità di vivere nel pieno rispetto delle prescrizioni coraniche, in un quadro di libertà religiosa, libertà di proselitismo, pluralismo religioso, tolleranza. Sulla condizione del migrante e del mussulmano in territori non mussulmani vedi: Sami A. Abu-Sahlieh A., *Il diritto islamico. Fondamenti, fonti, istituzioni*, (ed. it. a cura di Marta Arena), Carocci, Roma, 2008, pp. 517-546. Non ci sembra che negli studiosi islamici di scuola sunnita e sciita vi sia piena consapevolezza della dimostrata possibilità che esista uno spazio nel quale vive un Islam pluralista, proprio perché essi escludono le acquisizioni maturate dall'Islam europeo negli ultimi cinque secoli.

<sup>38</sup> L'autonomia delle comunità mussulmane all'interno degli Stati nazionali balcanici venne garantita in questa fase storica soprattutto da accordi internazionali patrocinati dall'Impero russo, nel suo ruolo di difensore dell'ortodossia e della cultura slava, con quello ottomano. Cfr.: Mantran R., *Histoire de l'empire Ottoman*, Fayard, Paris, 1989. - ID., *Histoire d'Istanbul*, Fayard, Paris, 1996; Massignon L., *L'umma et ses synonymes: Notion de "communauté sociale" en Islam*, "Revue des Etudes Islamiques", 1941-46, 151,157

delle istituzioni. Nasce con queste caratteristiche e come effetto di un trattato internazionale la comunità mussulmana in Bulgaria<sup>39</sup> e analoghe comunità si formano più tardi in Romania, Serbia, in Bosnia-Erzegovina<sup>40</sup> mentre il fenomeno assume caratteristiche diverse nell'area albanofana dei Balcani occidentali<sup>41</sup>. Qui, per la prima volta le diverse componenti dell'Islam decidono esse stesse, a conclusione di un dibattito interno, di darsi uno Statuto<sup>42</sup>. L'esigenza si manifesta nella comunità Bektashita e per riflesso in quella Sunnita agli inizi del '900 e trova un modello di riferimento nell'esperienza giuridica del diritto civile, invece che nella shaari'a, che conosce solo la Umma e i *dhimma*<sup>43</sup>. All'interno di questa visione della società non vi è spazio per una nozione giuridica di comunità religiose diverse, che coesistono avendo parità di diritti, ma piuttosto sono giuridicamente regolati specifici istituti religiosi quali ad esempio il *Zakât*<sup>44</sup> e il *Wafq*<sup>45</sup> che concernono le attività della confessioni religiose. L'introduzione di Statuti da parte di gruppi di islamici si fa invece carico delle diverse tradizioni dell'Islam in un'area nella quale rilevante e complesso è stato il suo incontro con appartenenze religiose, tradizioni e culture diverse, al punto da contribuire a un'articolazione del culto islamico per comunità distinte, sia sotto il profilo teologico che rituale<sup>46</sup>. Prendendo atto

<sup>39</sup> Ciò produce differenti aggregati religiosi che coesistono in uno Stato non confessionale. Se si analizzano gli Statuti della comunità islamica si scopre che la struttura di questa è costituita su base territoriale, ma all'interno del territorio 25 famiglie possono costituire una moschea, ovvero dar vita a una comunità, autonoma, rappresentata all'interno dell'organizzazione territoriale prima e poi dell'intero paese da magistrature uniche. Cimbalo G., *L'esperienza dell'Islam dell'Est Europa...cit. passim*

<sup>40</sup> Sull'Islam in Bosnia-Erzegovina: Donia R., *Islam under the Double Eagle. The Muslims of Bosnia and Herzegovina 1878-1914*, New York, Columbia University Press, 1981; Šehić N. *Autonomni pokret Muslimana za vrijeme austrougarske uprave u Bosni i Hercegovini*, Sarajevo, Sljetlost, 1980; Wieshaider W., *The Legal Status of the Muslim Minority in Austria*, Aluffi Beck-Peccoz R. and Zincone G., (eds), *The Legal Treatment of Islamic Minorities in Europe*, Peeters, Leuven 2004, ...cit., 31-37; Steindorff L., *Von der Konfession zur Nation: die Muslime in Bosnien- Herzegowina, Südosteuropa-Mitteilungen*, vol. XXXVII, n° 4, 1997, 277-290.

<sup>41</sup> Sull'Islam balcanico in generale: Popovic A., *L'Islam Balkanique. Les musulmans du sud-est européen dans la période post-ottomane*, Berlin, 1986; Vickers M., Pettifer J., *The Albanian question: reshaping the Balkans*, cit, *passim*; Aluffi Beck-Peccoz R. and Zincone G., (eds), *The Legal Treatment of Islamic Minorities in Europe*, Peeters, Leuven 2004, ...cit., 31-37

<sup>42</sup> Cimbalo G., *Le confraternite nell'Islam: associazioni di fedeli o "confessioni religiose"*. In attesa di pubblicazione.

<sup>43</sup> Sul punto vedi: Vercellin G., *Istituzioni del mondo musulmano... cit.*, 15 ss.; Sami A. Abu-Sahlieh A., *Il diritto islamico. Fondamenti, fonti, istituzioni, ...cit.*, 517 ss.

<sup>44</sup> Il *Zakah* è la decima legale o versamento obbligatorio proporzionale all'ammontare di proprietà lecite possedute da ogni musulmano. La decima legale è uno dei cinque pilastri dell'Islam. Il Corano (sura IX, 60) fissa le regole per la sua redistribuzione. Il *zakât* è una tassa obbligatoria che deve essere versata dai musulmani che abbiano oltrepassato il *nisâb* (la soglia imponibile: la linea di demarcazione, basata sul concetto di bisogni essenziali, tra coloro che sono in stato di bisogno e coloro che non lo sono). Il significato religioso non può essere negato, in quanto il *zakât* è posto allo stesso livello della *salât* (preghiera rituale). La maggior parte dei musulmani è consapevole di questo obbligo e paga annualmente la sua quota di *zakât*. V.: Castro F. *Diritto mussulmano, Digesto delle discipline civilistiche*, Torino, 1994, vol. 6, 295 ss.; *zakah*, sub vocem, in *Encyclopédie de l'Islam*, Leiden, 2003, Vol. XI, pp. 441

<sup>45</sup> Il *Waqf* ("fondazione pia", pl. *Awqâf*) è un istituto del diritto islamico attraverso il quale il proprietario di un bene lo vincola per sempre al servizio della Umma; il suo scopo è ben definito e i suoi beni sono inalienabili. Castro F. *Diritto mussulmano, Digesto delle discipline civilistiche*, Torino, 1994, vol. 6, 305 ss.; *wakf*, sub vocem, in *Encyclopédie de l'Islam*, Leiden, 2003, Vol. XI, pp. 65 ss.; D'Emilia A., *Per una comparazione tra le piae causae nel diritto canonico, il charitable trust nel diritto inglese e il waqf khayri nel diritto musulmano*, in *Scritti di Diritto islamico* (a cura di Castro F.), Roma, 1976, pp. 237-276

<sup>46</sup> In particolare nel confronto-rapporto con l'ascetismo ortodosso sono maturate in quei territori le componenti ascetiche dell'Islamismo, diffuse in un'area non priva dell'influenza dello sciitismo. Così Sufi e Dervisci, Bektasciti e Aleviti - per citare solo le componenti più numerose di quest'Islam poliforme - hanno trovato posto con i loro edifici di culto, le loro scuole, i loro *wafq* all'interno della più ampia area sociologica religiosa islamica e hanno potuto vivere il loro Islam, caratterizzato dal pluralismo confessionale. In questo senso l'Islam balcanico, l'Islam delle confraternite, rappresenta l'antitesi della strategia e della

dell'emergere di queste diversità e del fatto che esse si traducono in una differente organizzazione religiosa dei gruppi, l'ordinamento dello Stato albanese recepisce questo orientamento nella propria legislazione.

Si prende atto delle diversità nella pratica del rito, ovvero nelle modalità di vivere le regole di vita da parte dei fedeli, della presenza di diverse figure di mistici che fanno da punto di riferimento all'interno della Umma. Ciò produce differenti aggregati religiosi, dette confraternite o ordini, che coesistono in uno Stato non confessionale. In particolare in Albania si registra un sostanziale equilibrio tra l'appartenenza numerica alla Scuola sunnita e quella alla confraternita Bektashita, la quale nel 1921 si dà il suo primo Statuto con lo scopo di provvedere "all'amministrazione religiosa delle Teqe Bektashi dell'Albania e per mantenere l'organizzazione del gruppo religioso clericale dei Bektashi"<sup>47</sup>. Ma quello che più interessa è ciò che si afferma ai punti 4 e 5 relativamente alle modalità di funzionamento dello Statuto: il Congresso mette "lo stato religioso" dei Bektashi sotto la protezione del Governo albanese e il consiglio Atenore "...ordina a tutti i Baballaret di pregare per lo Stato albanese e per l'intera nazione" predicando e operando in lingua albanese. E il Congresso annota che: "Questo è il primo passo che prova che il Bektashismo viene predicato nella lingua nazionale"<sup>48</sup>.

Siamo di fronte a una situazione inedita dal punto di vista giuridico. Non era mai successo fino ad allora in un paese a maggioranza islamica che un gruppo religioso si fosse dato di propria iniziativa uno Statuto e avesse abbandonato la lingua araba per quella nazionale e chiesto la protezione della legge civile per le proprie magistrature e incaricati di coordinare le preghiere e presiedere al rito. D'altra parte il giovane Stato albanese era pluralista in campo religioso e aveva bisogno dell'apporto di tutte le componenti religiose del paese per rafforzare la propria esistenza.

Anche per questi motivi di carattere politico generale nel giugno del 1923 il Governo albanese emana un decreto sullo *status* giuridico delle confessioni religiose<sup>49</sup>, decisamente innovativo anche rispetto a quanto allora previsto nelle legislazioni di altri Paesi dell'Europa Occidentale, il che

---

proposta politica waabita di rifondazione dell'istituto del califfato e non a caso è fortemente avversato dalle iniziative di re-islamizzazione in senso tradizionale islamico oggi molto attive nei Balcani. In generale: Allam Kouad Fahaled, *L'islam globale*, Milano 2002, ma anche *Sufismo e confraternite nell'Islam contemporaneo ...cit. passim*; Duizings G., *Religion and Identity in the Balkan*, London 1999; Poulton H.-Taji-Farouki S. (eds), *Muslim Identity and the Balkan State*, Washington Square 1997.

Il termine sufi viene fatto risalire a una rozza veste di lana detta suf portata in segno di protesta contro il lusso di altri mussulmani e divenne presto sinonimo di chi cerca la via della Conoscenza appoggiandosi a un Maestro. Il sufismo è dunque espressione mistica dell'Islam come le confraternite che ad esso si ispirano.

Per valutare in che misura tale fenomeno socio-religioso rappresenti una presenza reale e viva: *Sufismo e confraternite nell'Islam contemporaneo. Il difficile equilibrio tra mistica e politica*, Fondazione Giovanni Agnelli, XIII, 380, Torino, 2003.

<sup>47</sup> Lo Statuto della "Lega dei Bekthasi" viene adottato nel corso del Congresso tenutosi a Prishtes. 4/17 gennaio 1336/1921 e fa diretto riferimento "Legge Eterna dei Bektashi" ("Ligji i perjetshem Bektashian"). Lo Statuto reca poche essenziali norme e regola composizione, attività e funzionamento del consiglio Atenore, nonché le finanze della Lega e il funzionamento della scuola per i religiosi bektashiti.

<sup>48</sup> Lidhja Bektashijane (4-1-1921), Statute i Kongresit Pergjithshme Zevendes-Prinderia Bektashijane ne Shqiperi. (4/17 Janar 1336/1921) [Lega dei Bektashi. 4-1-921. Statuto del Congresso Generale dei padri Bektashi tenuto nella Teqe di Prishtes.], oggi in <http://licodu.cois.it>

Sul congresso: U. F. *Congresso di mussulmani in Albania; la questione del Califfato e le riforme in materia islamica*, "Oriente moderno", 2 (1923), p 706; N., *Ancora intorno al congresso dei mussulmani albanesi* "Oriente moderno", 3 (1923), p. 78; V. V., *La Turchia, l'Albania, l'Islam* "Oriente moderno", 3 (1923) 403-404

Grazie alla protezione accordata dal Governo albanese i Bektaschi poterono trasferire nel 1925 il centro mondiale della confraternita a Tirana per sfuggire alle persecuzioni alle quali erano sottoposti insieme agli altri ordini mistici in Anatolia e in Turchia per effetto della rivoluzione kemalista

Cfr.: Bousquet G. H., *Notes sur les réformes de l'Islam albanais*, "Revue du monde musulman", n°. 4, 1935, 399-410.

<sup>49</sup> *Këshillit Kombëtar si mbas shkresës së Kryesis së tij* Nr. 432, më 5-VI-923. Tiranë më 14-VI-923. *Qarkoren* Nr. 12359, D. 24-VI-923, F. 542.

denota il possesso, da parte dell'ordinamento giuridico di quel paese, di una visione chiara dei rapporti tra i culti a delineare la quale contribuisce proprio l'islamismo.

Il decreto, infatti dopo aver affermato che la "libertà di pensiero è tutelata dall'articolo 93, dello Statuto del 1922<sup>50</sup> e dagli articoli 1-2 della dichiarazione dell'ottobre 1921<sup>51</sup>, votata dal Parlamento albanese, afferma:

"2.- Ogni componente dell'islamismo come Sunnitismo, Bektashismo, Sufismo, Halavitismo, Kadirizma, Sadizma, e altre confraternite, come ogni ramo del cristianesimo, quali il cattolicesimo, l'ortodossia, il protestantesimo e tutte le confessioni di ogni altra fede, si possono organizzare in un'associazione religiosa indipendente l'una dall'altra"<sup>52</sup>.

Non potrebbe esservi affermazione più chiara del pluralismo religioso e della consapevolezza che non esiste una sola confessione islamica, ma ne esistono tante alle quali lo Stato riconosce il diritto di darsi propri Statuti e regolamenti, che potranno ottenere la protezione del diritto dello Stato. L'ottica con la quale il legislatore si muove è certamente di tipo giurisdizionalista, prova ne sia che vengono limitati ai soli legami di ordine spirituale e dogmatico i rapporti delle confessioni albanesi con i grandi centri religiosi al di fuori d'Albania, pur garantendo la libertà degli scambi epistolari<sup>53</sup>. Inoltre coloro che ricoprono cariche religiose devono essere di cittadinanza e lingua albanese, godere dei diritti civili e politici, "appartenere all'etnia albanese oppure essere figli di albanesi da tre generazioni" e non aver avversato l'indipendenza dello Stato albanese<sup>54</sup>.

Ma quel che è più importante è il riconoscimento della piena autonomia delle confessioni religiose, prova ne sia che "I capi di ogni religione e di ogni confessione vengono scelti sulla base dei loro Statuti, e riconosciuti mediante un decreto da parte del governo" e "Ogni associazione e istituto religioso come: una moschea, una teqe, una Chiesa, un Monastero, ecc., viene riconosciuto come persona giuridica e viene rappresentato in base alle proprie regole religiose".

Le diverse organizzazioni di culto hanno il diritto di acquisire, possedere e alienare il patrimonio mobile e immobile e i diritti civili di cui godono dovranno essere compatibili alla loro natura; hanno il diritto di amministrare il loro patrimonio. Lo Stato ha il diritto di controllo sull'amministrazione del patrimonio e sul loro bilancio annuale, come stabilisce una specifica legge sulle associazioni.

"Ogni associazione o comunità di credenti o religiosa ha il diritto di costruire, ottenere, dirigere e controllare a proprie spese Moschee, Chiese, Teqe, Monasteri e altri luoghi di preghiera, così come i cimiteri ad essi correlati e quant'altro, così anche gli istituti di carità, senza ostacolo né alcuna formalità, applicando solo la legge municipale sull'edilizia"<sup>55</sup>.

---

<sup>50</sup> Shtatuti i Shtetit Shqiptar, Shtypshkronja "Nikai", Tirane, 1922.

<sup>51</sup> Nell'ottobre del 1921 venne emanata una dichiarazione di principi, detta Statuto Allargato" di Lushnja, con il quale si affermava l'instaurazione del Regime Parlamentare e la proclamazione per la prima volta nella storia del paese dei Diritti Fondamentali dei Cittadini. Esso servì da base per il successivo Statuto emanato nel 1922. Morozzo della Rocca R., *Nazione e religione in Albania, 1920-1944*, Bologna, Il Mulino, 1990, e bibliografia ivi citata a p. 88; AA.VV., *Historia e popullit shqiptar*, II, Tiranë, 2002; TOMORI A. B., *Historia e bektashianizmit*, "Rivista Urtesia", nr. 3, Tiranë, 1994.

<sup>52</sup> "2.- Çdo degë e Myslimanizmës si Synnizma, Bektashizma, Rufaizma, Halvetizma, Kadirizma, Sadizma e tjerat, ashtu dhe çdo degë e Krishtenizmës, si Katolikizma, Orthodhokizma, Protestanizma si edhe të gjitha degat e çdo feje tjetër, mund të organizohet në një shoqjet fetare indipendente njana prej tjetrës." *Qarkoren* Nr. 12359, cit.

<sup>53</sup> "3.- Sejcila shoqjet Fetare ose besimtare mundet me pas vetëm lidhje spirituale dogmatike me qendrat e mëdha fetare përjashta Shqipniës. Marrëdhënat edhe letër këmbimet midis tyre mbi këtë lëndë janë të lira pa një pengim nga ana e Qeveris." *Qarkoren* Nr. 12359, cit.

<sup>54</sup> *Qarkoren* Nr. 12359, cit.

<sup>55</sup> "Kryetarët e çdo feje e çdo sakti zgjidhen simbas shtatuteve të tyre tue i u dhanë nga një dekret njoftimi nga ana e qeveris. [...] Sejcila shoqjetë dhe inshtitute Fetare, Si Xhami, Teqe, Kishë, Monastir etj. Njihen person moral dhe përfaqësohen si mbas rregullavet fetare të tyre.

Këta kanë të drejtë të kenë t'aquistojnë dhe të jetetojnë (alienare) pasuni të lujtëshme dhe të pa lujtëshme dhe të drejtat tjen civile kompatible me natyrën e tyre; si dhe kanë të drejtë të administrojnë pasunin e vet; Shteti ruan të drejtën e kontrollimit mbi administratimin e pasunis dhe mbi llogarit e përvitshme të tyre si mbas ligjës së veçantë për shoqjta.

La norma non potrebbe essere più chiara nel garantire e assicurare piena libertà e autonomia alle confessioni religiose, in una visione moderna e pluralista, certamente laica, dei rapporti con i culti, tanto che il decreto si spinge fino al punto di riconoscere l'autonomia interna delle confessioni quando afferma: "Le associazioni hanno il diritto di imporre le pene disciplinari sul clero e i loro dipendenti"<sup>56</sup>.

Da ciò consegue che per il diritto civile albanese le confessioni religiose sono società di persone, unite da comuni credenze nel celebrare il culto che adottano un proprio calendario liturgico, osservano festività, obblighi in materia di alimentazione, dispongono di proprie scuole, di una propria organizzazione comunitaria e praticano un culto e perciò si vedono riconosciuta la personalità giuridica di diritto civile.

La nascita delle democrazie popolari nei paesi dell'Est congelerà queste acquisizioni che riemergeranno nel 1992 di fronte al grande mutamento dei regimi politici dei paesi dell'Est che ha posto le basi e creato le condizioni per la riunificazione del continente. Queste acquisizioni arricchiscono oggi gli strumenti giuridici dei quali il diritto degli Stati d'Europa dispone per rapportarsi con il fenomeno religioso.

### **5) L'affermazione della libertà: le Carte internazionali e il costituzionalismo moderno di fronte al pluralismo religioso.**

Dopo la fine della seconda guerra mondiale il ripristino delle libertà in Europa ha effetti anche in Italia dove il varo della Costituzione segna il recupero del ritardo di un secolo rispetto al dibattito europeo sulla natura giuridica delle organizzazioni religiose. Si abbandona definitivamente il riferimento ai culti e viene introdotto nella Carta il termine di confessione religiosa, prevedendo specifiche intese con i diversi raggruppamenti religiosi a condizione che essi si diano una propria autonomia statutaria e organizzativa. La norma costituzionale rimane per decenni inattuata e solo dopo il 1984 si assiste a una stagione di progressive intese con le quali si dà vita al sistema di relazione tra lo Stato e le confessioni religiose<sup>57</sup> il cui sviluppo sembra essersi oggi interrotto proprio a causa dell'emergere dal mercato religioso. Richieste di intese che trovano forti opposizioni nel quadro politico, a causa della presenza di numerosi raggruppamenti islamici tra i richiedenti<sup>58</sup>. Nell'approccio ai problemi posti dalla globalizzazione, tuttavia, l'ordinamento italiano sembra di non conoscere le esperienze maturate nel resto d'Europa, optando per scelte di natura neo-giurisdizionalista limitate al campo islamico<sup>59</sup>. Ciò che sfugge è la natura composita dell'Islam, che

---

Pasunit e pa lujtëshme janë të jetertushme.

Secila shoqjat ose komunitet Fetare a besimtare ka të drejtë të godis, të mbajë, të drejtojë, dhe të kontrollojë me shpenzimet të veta Xhami, Kisha, Teqe, Monastir dhe faltore të tjera, ashtu dhe aksesorët e tyre si cimitarët e të tilla, gjith ashtu dhe inshtituta bamirës pa as një pengim ose normalitet, tue u shtrure vetëm ligjës së Bashkiës për godinat". *Qarkoren* Nr. 12359, cit.

<sup>56</sup> 5.- Shoqjatat kan të drejtat me impozue dënime disiplinore mbi klerin nëpunsit e vet. *Qarkoren* Nr. 12359, cit.

<sup>57</sup> Sul sistema delle intese Barbieri L., *Per una definizione giuridica del concetto di confessione religiosa*, Rubettino, 2000; Colaianni N., voce *Intese* (diritto ecclesiastico), in *Enciclopedia del diritto*, aggiornamento V, 2001, pp. 699-719; ID., voce *Confessioni religiose e intese*, in *Enciclopedia del diritto*, aggiornamento V., 2001, pp. 153 ss.; ID., *Confessioni religiose e intese*. Contributo all'interpretazione dell'art. 8 della Costituzione, Cacucci Bari, 1990; *Normativa ed organizzazione delle minoranze confessionali in Italia*. a cura di V. Parlato e G.B. Varnier, Torino, 1992 ; B. Randazzo, *Diversi ed eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge*. Milano, Giuffrè, 2008; Domianello, S. - Casuscelli, G., *Le intese con le confessioni diverse dalla cattolica*, in AA. VV., *Le fonti e i principi del diritto ecclesiastico*, Torino, Utet Libreria, 2000, pp. 33-58.

<sup>58</sup> Sviluppare anche il problema della legge generale sulla libertà religiosa e cita rapporto della commissione Zaccaria R., *Libertà religiosa*, Relazione alla I Commissione affari costituzionali, Roma 1 novembre 2006, XVI Leg., *Atti Cam.* N.488.

<sup>59</sup> D. M. Ministero Interno, 10 settembre 2005, *Istituzione presso il Ministero dell'Interno della Consulta per l'Islam italiano*, G.U. n. 250 del 26 ottobre 2005. Sul punto: Ferrari A., *L'intesa con l'Islam e la consulta:*

possiede al suo interno differenti componenti alle quali non può ragionevolmente essere imposta la convivenza forzosa all'interno di un'unica struttura confessionale<sup>60</sup>. Intanto anche il quadro internazionale è mutato. Nel 1948 è stata approvata la dichiarazione universale dei diritti umani che, riprendendo la *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* del 1798, rilancia quelle carte dei diritti fondamentali di natura contrattuale che via via prenderanno il posto del diritto naturale come punto di riferimento per l'attuazione dei diritti della persona e apriranno la strada alla Conferenza di Helsinki, che se per gli Stati dell'Est Europa segna l'apertura alla tutela della libertà religiosa e di coscienza<sup>61</sup>, ad occidente coincide con la caduta del franchismo nel 1975. La nuova Costituzione spagnola fa propria la nozione di libertà di coscienza, costituendo così il punto più alto di tutela della libertà di pensiero e - recuperando le acquisizioni dei diversi ordinamenti sfociati nell'elaborazione di un preciso catalogo di valori posti a tutela delle libertà - prevede la possibilità della stipula di *acuerdos de minoria* con le "grandi famiglie religiose", ampliando e articolando il sistema di possibili rapporti con i culti. Alla base di questa scelta stanno non solo ragioni storiche, relative alla composizione e alle tradizioni di queste confessioni in Spagna, ma la consapevolezza della necessità di riconoscere l'autonomia delle formazioni sociali, lasciando che al loro interno maturino le condizioni per una rappresentazione congiunta di interessi nei rapporti con lo Stato che consenta il rispetto delle caratteristiche proprie dei diversi gruppi<sup>62</sup>. In tal modo lo Stato spagnolo dispone di uno strumento la cui duttilità e funzionalità andrebbe esplorata alla luce del mutamento della composizione religiosa del paese e all'affacciarsi di nuove presenze religiose come quella degli ortodossi e di numerose componenti dell'islamismo che domandano con forza la rappresentanza dei loro interessi e bisogni di celebrazione del culto e esercizio della libertà religiosa<sup>63</sup>.

---

*osservazioni minime su alcune questioni preliminari, Il dialogo delle leggi. Ordinamento giuridico italiano e tradizione giuridica islamica*, Venezia, 2006, 33 ss.; Colaianni N. *Musulmani italiani e Costituzione: il caso della Consulta islamica*, *QDPE*, 1/2006, 251 per il quale l'istituzione della Consulta costituisce un caso di revisione informale, implicita e strisciante della Costituzione. Inoltre per Casuscelli G., *La rappresentanza ...cit.*, 21, "La nomina ministeriale [della Consulta] viola principi costituzionali, regole giuridiche e prassi amministrativa, e sembra assolvere una funzione risarcitoria, per la mancata riforma della legge sui culti ammessi, ed insieme di concertazione sociale *extra ordinem*: gli strumenti consultivi di partecipazione democratica "senza forme" si collocano, infatti, all'esterno dei vincolanti schemi formali (di rango costituzionale) della contrattazione pattizia, dei connessi poteri di controllo del Parlamento, e della conseguente responsabilità politica del potere esecutivo nei confronti di quest'ultimo".

<sup>60</sup> Cimbalo G., *Le confraternite nell'Islam: associazioni di fedeli... cit.*

<sup>61</sup> Barberini G., BARBERINI G., *L'Ostpolitik della Santa Sede*. Un dialogo lungo e faticoso, Bologna, Il Mulino, 2007; *La Politica del dialogo. Le carte Casaroli sull'Ostpolitik vaticana*, (a cura di G. Barberini), Bologna, Il Mulino, 2008; ID., *Dossier sullo stato giuridico delle confessioni religiose e sull'esercizio della libertà religiosa nei Paesi dell'Europa centro orientale*, in *Chiese, associazioni, comunità religiose e organizzazioni non confessionali nell'Unione europea*, (a cura di A. G. Chizzoniti), Milano, 2002, 93-132; ID., *La libertà di religione nel processo di democraticizzazione degli Stati dell'Europa centrale ed orientale*, in Ferrari S. – Cole Durham JR. W. – Sewell E. A., *Diritto e religione nell'Europa post-comunista*, Bologna, 2004, pp. 9-30.

<sup>62</sup> Llamazares Fernandez, D., *A vueltas con la laicidad*, in "Homenaje Vidal Guitarte" Valencia, 1999, pp. 489-496; Suarez Pertierra G., *La recuperación del modelo constitucional. La cuestión religiosa a los veinticinco años de la Constitución*, in "Laicidad y libertades", 2002, p. 313-348.; ID., *La laicidad en el constitucionalismo español*, in *Libertad de conciencia y laicidad en las instituciones y servicios públicos*, Madrid, 2005, pp. 119-132; Cimbalo G., *La laicità come strumento di educazione alla convivenza*, in *Laicità e diritto*, (a cura di S. Canestrari), Bologna 2007, 269-313; Ventura M., *La laicità dell'Unione Europea. Diritti, Mercato, Religione*, Torino, 2001.

<sup>63</sup> Vedi: Castro Jover A., *Immigrazione e diritti in Spagna. Il problema dell'integrazione*, in *Immigrazione e soluzioni legislative in Italia e Spagna*. Istanze autonomistiche, società multiculturali, diritti civili e di cittadinanza, a cura di V. Tozzi, Campobasso, 2007, 77 ss.; Tozzi V., *Il diritto civile della libertà religiosa e l'immigrazione, Immigrazione e diritti in Spagna...cit.*, 5 ss.

## 6. Gli Stati d'Europa e i sistemi di relazione tra Stato, confessioni religiose e comunità religiose.

Oggi il panorama continentale delle appartenenze religiose, che risulta ben più complesso di un passato anche recente, sembra ricomporsi in un mosaico quanto mai ricco d'immagini e colori differenti<sup>64</sup>. Il problema certamente più evidente è costituito dalla presenza islamica, frutto di un flusso migratorio destinato a crescere e che, tuttavia, per alcuni paesi ha ormai raggiunto la quarta se non la quinta generazione di migranti. Malgrado "l'evidenza" dell'emigrazione extra continentale è l'immigrazione infra continentale che ha fortemente rimescolato le appartenenze e le tradizioni religiose del continente e costituisce il fenomeno numericamente più consistente e più ricco di conseguenze, benché non sia oggetto dell'attenzione che meriterebbe<sup>65</sup>.

La massiccia migrazione dai territori dell'Est verso Ovest costituisce il fenomeno inverso delle migrazioni dei tedeschi riformati e contro-riformati verso i Balcani e i territori orientali fino in Russia. Come quegli spostamenti di popolazioni, non sempre volontari, inseminarono di differenti organizzazioni di culto territori che si presentavano come mono religiosi, così l'attuale immigrazione muta profondamente la distribuzione dei culti sul territorio; oggi sono ortodossi e mussulmani dell'Est a stanziarsi sul territorio dell'Europa occidentale. Il fenomeno è così rilevante da indurre alcune Chiese ortodosse autocefale a ridisegnare organizzativamente e statutariamente la propria presenza nell'Ovest europeo<sup>66</sup>, mentre è meno visibile la componente mussulmana in quanto ha assunto caratteri più laici, pur mantenendo sociologicamente la struttura di comunità. Se a ciò si aggiunge l'estrema articolazione del mercato religioso per effetto della globalizzazione ben si comprende come, a volte, i problemi posti dalla presenza islamica di origine araba e dalle richieste delle comunità nelle quali si è organizzata costituiscono un'esaltazione mediatica di problematiche che nascondono in realtà da esigenze connesse una componente militante, ma minoritaria, dell'islamismo arabeggiante<sup>67</sup>. Vi è inoltre timore delle confessioni religiose stabilite, che si sono assicurate consistenti privilegi sul piano legislativo e dell'accesso ai finanziamenti a carico della

---

<sup>64</sup> *La globalisation du religieux*. Sous la direction de J. - P. Bastian, F. Champion et K. Rousselet, L'Harmattan, Paris, 2001.

<sup>65</sup> Oggi molti paesi, tra i quali l'Italia, stanno gestendo i problemi legati alla presenza dei migranti perseguendo la loro criminalizzazione. Le ragioni di questa scelta risiedono nel fatto che la maggioranza dell'opinione pubblica di questi paesi accetta con difficoltà che l'accesso ai diritti di cittadinanza venga regolato sulla base di criteri xenofobi o razzisti e che i migranti vengano esclusi dai diritti sociali per il solo colore della pelle, ma è pronta a condannarli se questi assumono comportamenti che ledono alcuni valori ritenuti fondamentali come la sicurezza. L'effetto di questa politica è quello di incrementare ulteriormente i comportamenti criminali dei migranti; è quanto avviene ad esempio con il rifiuto del permesso di soggiorno che pone automaticamente ogni migrante in una situazione di illegalità per cui atti e attività successive, che potrebbero essere considerate compatibili con il principio di legalità, diventano di perciò stesso illegittimi, in quanto posti in essere da tali soggetti. Questa scelta è ben spiegata dalla "Critical Race Theory" (CRT. Sul punto vedi: THOMAS K., *Legge, Razza e Diritti: "Critical Race Theory" e politica del diritto negli Stati Uniti*, in «Filosofia politica», 3, 2003; Creenshaw T.D., et al., *Critical Race Theory: The Key Writings that Formed the Movement*, New York, 1995; Taylor C., *Multiculturalismo*, Milano, 1993; Bauman Z., *Globalization*, Cambridge-Oxford, 1998; Wacquant L., *Les prisons de la mis'ère*, Paris, 1999; ID., *Simbiosi mortale. Neoliberismo e politica penale*, Verona, 2002; Barbagli M., *Immigrazione e criminalità in Italia*, Bologna, 1998; DAL LAGO A., *Non persone*, Milano, 1999; Melossi D., *Stato, controllo sociale, devianza*, Milano, 2002; Belvisi F., *Identità, minoranze, immigrazione*, in "Diritto, Immigrazione e cittadinanza", n. 4, 2002; Zagrebelsky G., *Il diritto mite*, Torino, 1992.

<sup>66</sup> Vedi ad esempio: *Statutul pentru organizarea si functionarea Biserica Ortodoxa Romana* oggi in <http://licodu.cois.it/429/view> con il quale tra l'altro si ristruttura l'organizzazione della Chiesa nei paesi dell'Europa occidentale. Per gli effetti in Italia: Botti F., *Sui contenuti di una possibile Intesa con la Chiesa Ortodossa Rumena in Italia, Libertà di coscienza e diversità di appartenenza religiosa nell'Est Europa*, (a cura di Giovanni Cimbalò e Federica Botti), Bologna, Bononia University Press, 2008, 104.

<sup>67</sup> Gritti R., Allam M. *Islam, Italia*. Chi sono e cosa pensano i musulmani che vivono tra noi, Guerrini e Associati, Milano, 2001; Demos & Pi - LaPolis Università di Urbino - Pragma (a cura di) "VI Rapporto su Immigrazione e cittadinanza in Europa" ottobre 2008

fiscalità generale, le quali temono di vedere insidiate le loro posizioni dalle richieste formulate da neonate associazioni islamiche, prontamente dotatesi di Statuti<sup>68</sup>.

Si deve prendere atto che non ci sono più le ragioni per limitare ai gruppi religiosi originari la legislazione di favore esistente: essi non sono più i soli attori sul mercato religioso. Perciò il pluralismo religioso e confessionale deve indurre gli ordinamenti a rivedere i trattamenti privilegiati, in modo da consentire che la libertà religiosa, intesa come *legislatio libertatis*, sia egualmente fruibile da tutte le formazioni sociali religiose.

Si tratta di un compito difficile nel quale può essere di grande aiuto il diritto comunitario che può tenere conto della pluralità di significati che assume la nozione di confessione religiosa nei diversi ordinamenti, del suo "espandersi" fino a ricomprendere quella di comunità etnico-cultural-religiosa, di area socioculturale per porre le premesse per l'adozione di norme generali di riferimento ispirate al principio di laicità, al pluralismo, alla tolleranza come valori. In questa prospettiva l'applicazione del divieto di finanziamenti statali alle agenzie che operano sul mercato religioso, e quindi alle confessioni, diviene lo strumento attraverso il quale il diritto comunitario può dare concreta applicazione al principio di uguaglianza<sup>69</sup>. Da esso necessariamente discende il riconoscimento di pari diritti alle confessioni, senza richiedere ad esse attestati di compatibilità con il quadro costituzionale dei singoli paesi<sup>70</sup>.

Bisogna prendere atto che il mutamento delle appartenenze religiose sul territorio ha creato una situazione a macchia di leopardo che ha dato vita a strutture di comunità spesso caratterizzate da lingua, tradizioni e cultura comune, dove l'elemento dell'appartenenza religiosa è solo uno dei fattori che ne determinano l'esistenza. Queste strutture comunitarie sono essenziali all'integrazione e alla pacifica convivenza sul territorio, in quanto esprimono socialità e costituiscono un punto di riferimento identitario sul piano sociologico, culturale e delle tradizioni. Essendo depositarie della memoria storica delle popolazioni, esse costituiscono uno strumento essenziale all'integrazione poiché consentono al vissuto della comunità di migrare e integrarsi nella storia e nelle tradizioni del territorio<sup>71</sup>.

---

<sup>68</sup> Queste associazioni, presenti nella Consulta Islamica rivendicano ognuna per se la rappresentanza dell'Islam in Italia e hanno avanzato richiesta di stipulare intesa con lo Stato non esitando a rompere l'unità dei credenti, ben consapevoli che nella terra degli infedeli vi è tutta la convenienza ad assumere la forma giuridica di confessione religiosa per ognuna delle tendenze che si combattono nell'Islam dell'emigrazione. Il successo del tentativo di indurre la loro fusione in un organismo unico promosso da ambienti del Viminale, avrebbe il solo risultato di rafforzare le tendenze più radicali. Cimbalo G., *L'esperienza dell'Islam dell'Est Europa come contributo...cit., passim*.

<sup>69</sup> G. Macri – M. Parisi – V. Tozzi, *Diritto ecclesiastico europeo*, Roma-Bari, 2006; M. Lugli – J. Pasquali Cerioli – I. Pistolesi, *Elementi di diritto ecclesiastico europeo*, Torino, 2008. F. Margiotta Broglio, *Avvertenza* in F. Margiotta Broglio – C. Mirabelli – F. Onida, *Religioni e sistemi giuridici, Introduzione al diritto ecclesiastico comparato*, Bologna, 2000.

<sup>70</sup> Ne sono prova le richieste di numerosi Stati a far sottoscrivere a questi gruppi le cosiddette "Carte dei valori", ricerca che vede convergere componenti politiche e sociali profondamente legate alle religioni stabilite che cercano per questa via di imbrigliare in un percorso di secolarizzazione le componenti dell'Islam insediatesi di recente in Europa e gli organismi dirigenti di queste comunità che attraverso l'accreditamento democratico perseguono l'obiettivo di assumere una posizione egemone e totalizzante nell'Islam dell'emigrazione, anche al fine di reislamizzarne quelle componenti che tendono alla secolarizzazione o che da secoli hanno elaborato sul territorio europeo un Islam diverso e originale. Per un'analisi delle diverse Carte dei valori si veda l'intervento di Roberta Aluffi Pecozz nel volume contenente gli atti del Convegno *Identità religiosa e integrazione dei Musulmani in Italia e in Europa*, (omaggio alla memoria di Francesco Castro Roma, 22 maggio 2008), in corso di pubblicazione.

<sup>71</sup> L'Islam europeo è considerato terra di missione per i neo fondamentalisti islamici i quali si caratterizzano – come del resto avviene per le chiese pentecostali e carismatiche - per la scissione fra religione e cultura. Entrambi questi movimenti religiosi negano la cultura, la filosofia, la teologia, coltivando una devozione assoluta al contenuto letterale dei libri sacri e proponendo la fede individuale come strumento di accesso immediato alla verità, senza la mediazione degli studiosi e delle istituzioni religiose. La religione, per costoro, è fede ed è un sistema di precetti che demarca il confine fra la comunità dei fedeli e gli altri. Da qui l'importanza per gli ordinamenti giuridici di riconoscere differenti confessioni, ognuna caratterizzata da



Tuttavia la soddisfazione delle esigenze religiose è solo uno degli aspetti delle garanzie identitarie che esse richiedono che può essere soddisfatta consentendo l'accesso a quella *legislatio libertatis* della quale si diceva che costituisce una delle maggiori conquiste sotto il profilo della fruibilità dei diritti delle persone e dei gruppi e che consente la loro convivenza pacifica. L'alternativa a una politica di integrazione che abbia le caratteristiche appena descritte è la pulizia etnica che vede le varie comunità contrapposte e incapaci d'integrarsi e convivere, marcare il loro territorio e realizzare all'interno di queste uno spazio esclusivo che potrà integrarsi in un contesto politico più ampio a condizione di mantenere all'interno di un territorio delimitato il pieno ed esclusivo controllo dell'identità.

Per contrastare quest'ultima tendenza gli Stati non possono che accettare il pluralismo culturale e religioso e non possono indulgere nel riconoscimento di statuti personali connessi all'appartenenza religiosa o etnica; devono fare tesoro delle esperienze di relazione con le confessioni e degli strumenti giuridici elaborati in secoli di rapporti nei diversi contesti giuridici, assumendo il pluralismo e la tolleranza come sistema di valori, governato dalla laicità delle istituzioni. Lo strumento è quello di utilizzare le diverse definizioni delle differenti formazioni sociali religiose, in un quadro nel quale, nell'ambito della legislazione comune, trovino possibilità di tutela sia la libertà di culto individuale sia quella collettiva.

## **7. Laicità, pluralismo e tolleranza: verso una nozione condivisa di confessione religiosa nella U. E**

Siamo ben consapevoli dell'incompetenza dell'U. E. nella fase attuale in materia religiosa e del fatto che essa considera le confessioni religiose "agenzie del sacro", ovvero di soggetti che operando sul mercato del religioso, cercando di soddisfare la domanda e i bisogni di spiritualità e di fede, e offrendo a tal fine il proprio "prodotto"<sup>72</sup>. L'adozione di questo criterio di classificazione delle confessioni consente di tenere conto e regolamentare le attività economiche da esse poste in essere e da qualunque altro soggetto che chiede agli ordinamenti nazionali, e a quello comunitario, il riconoscimento della personalità giuridica in ragione del fatto che i suoi fini sono quelli di dare una risposta a domande di carattere etico, che consentono il concreto realizzarsi di valori sul piano esperienziale e spirituale, oltre che materiale<sup>73</sup>.

Come sul piano della tutela del mercato la comunità ha elaborato il principio del divieto degli aiuti statali, in quanto strumento di turbativa del mercato e ha assunto una posizione antimonopolistica finalizzata alla difesa della libera concorrenza tra le diverse imprese<sup>74</sup>, così in materia di rapporti

---

proprie tradizioni filosofiche, culturali, cultuali, festività, riti... ecc. La composizione del "nuovo" Islam frutto della globalizzazione è ben analizzata in: *Europa laica e puzzle religioso*. Dieci risposte su quel che tiene insieme l'Unione, (a cura di Michalski K.; Fürstenberg N. zu), Venezia, Marsilio, 2005 nei saggi di Bronislav Geremek, Danièle Hervieu-Léger, José Casanova, Peter Berger, Charles Taylor, Olivier Roy, Nilüfer Göle e Bhikhu Parekh.

<sup>72</sup> V: Ventura M., *La laicità dell'Unione Europea. Diritti, mercato, religione*, Torino, 2001; G. Robbers (a cura di), *Stato e Chiesa nell'Unione Europea*, Baden-Baden, 1996; Macri G., *Europa, lobbying e fenomeno religioso. Il ruolo dei gruppi religiosi nella nuova Europa politica*, Torino, 2004; Cimbalo G., *L'incidenza del diritto dell'Unione Europea sul diritto ecclesiastico...cit.*, 213 ss

<sup>73</sup> Parisi M., *Dalla Dichiarazione n. 11 alla futura Carta costituzionale dell'Unione Europea: quale ruolo per la Confessioni religiose nel processo di integrazione europea ?*, in "Il Dir. Ecc"., 1, 2003,327 ss.; Margiotta Broglio F., *Il fenomeno religioso nel sistema giuridico...cit.*, 156 ss.

<sup>74</sup> Le confessioni religiose, per meglio svolgere l'attività di rappresentanza dei loro interessi presso gli organismi comunitari, si sono dotati di una serie di organismi di coordinamento scrupolosamente elencati da Margiotta Broglio F., *Il fenomeno religioso nel sistema giuridico... cit.*, 130 ss. L'attività di *lobbying* viene svolta con costanza, attenzione, metodo: Wydmusch S., *Intégration européenne et réseaux transnationaux* L le *lobbying européen de Églises, La globalisation du religieux....cit.*, 265 ss.

Tuttavia non sempre questa azione risulta efficace come dimostra il fallimento delle iniziative poste in essere per ottenere l'inserimento nella Costituzione del riferimento alle radici giudaico cristiane dell'Europa. Cfr.: Weiler J. H. H., *Un'Europa cristiana. Un saggio esplorativo*, Rizzoli, Milano, 2003; Pinelli C., *Il momento*

con le confessioni religiose ha fatto proprio il principio di laicità, in considerazione della sua portata generale che incide sulla tutela multilivello dei diritti e sulle relazioni tra le istituzioni e le confessioni religiose. Da questa scelta discende la sua apertura verso le nozioni di confessione religiosa, comunità religiosa, società religiosa, gruppo religioso, che racchiudono le articolazioni possibili delle relazioni tra gli Stati e il fenomeno religioso organizzato e che consentono in particolare di gestire la presenza sul territorio di aggregati religiosi differenti, dei quali si riconosce la diversità culturale e culturale, di visione del mondo, delle regole etiche e delle caratteristiche sociologiche. Si va costruendo in tal modo un sistema di relazioni differenziato, ma al tempo stesso tendenzialmente unitario che caratterizza la costruzione del diritto dell'Unione, fatta di assunzione di modelli che superano la tradizionale distinzione in common law e civil law, nella direzione di una sintesi nuova e articolata di strumenti.

A questa consapevolezza ha contribuito non poco - come abbiamo visto - l'innesto dell'Islam nelle società e nelle legislazioni d'Europa nell'arco di cinque secoli, che ha insegnato agli ordinamenti europei a cogliere le differenze all'interno di questa grande famiglia religiosa, confermando che il fenomeno religioso e la difesa della libertà di pensiero si accompagnano al riconoscimento delle diversità, dell'autonomia organizzativa e dell'autoqualificazione come confessione religiosa, quali elementi essenziali di uno Stato di diritto. Questo apporto non marginale allo sviluppo del concetto di organizzazione di culto ha insegnato che nelle sue diverse accezioni esso costituisce un "marcatore ordinamentale" che ci consente di operare al meglio per consentire alle legislazioni dei diversi paesi del continente una comune e tendenzialmente uniforme gestione degli istituti di tutela della libertà religiosa e di coscienza.

---

*della scrittura. Contributo al dibattito sulla Costituzione europea*, Il Mulino, Bologna, 2003; Cardia C., *Laicità e multiculturalismo*, in *Processo costituente europeo e diritti fondamentali*, (a cura di A. Celotto), Giappichelli, Torino, 2004, 29 ss.; *Europa laica e puzzle religioso: dieci risposte su quel che tiene insieme l'Unione* (a cura di K. Michalski e N. zu Fustemberg), Venezia, 2005; Santoni Rugiu A., «Radici cristiane e altre radici», *Il Ponte*, 59 (2003), n. 9, 15-7; Macrì G., *Europa, lobbyng e fenomeno religioso. Il ruolo dei gruppi religiosi nella nuova Europa politica*, Giappichelli, Torino, 2004.